



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

ALLEGATO A alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2644 del 07/12/2023

**IN GIALLO** LE PARTI ELIMINATE – **IN VERDE** LE PARTI AGGIUNTE

Modificare l'articolo 9 "Istanza e rilascio della concessione" al comma 6 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>																				
<p>[...]</p> <p>6. Alla richiesta di concessione o autorizzazione dovrà essere allegata l'attestazione di versamento per la costituzione di un fondo rimborso spese, come indicato nel seguente prospetto, che successivamente potrà essere modificato/integrato dalla Giunta Comunale sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia di determinazione dei diritti:</p> <table border="1" data-bbox="163 954 1070 1249"><thead><tr><th>CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE RICHIESTA</th><th>RIMBORSO SPESE</th><th>DIRITTI DI ISTRUTTORIA</th><th>DIRITTI DI SOPRALLUOGO</th><th>TOTALE DIRITTI</th></tr></thead><tbody><tr><td>Occupazione permanente</td><td>€ 10,32</td><td>€ 25,82</td><td>€ 15,49</td><td>€ 51,45</td></tr><tr><td>Passi Carrabili</td><td>€ 5,16</td><td>€ 10,32</td><td>€ 10,32</td><td>€ 25,82</td></tr><tr><td>Occupazione temporanea</td><td>€ 5,16</td><td>€ 12,91</td><td>€ 7,74</td><td>€ 25,82</td></tr></tbody></table>	CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE DIRITTI	Occupazione permanente	€ 10,32	€ 25,82	€ 15,49	€ 51,45	Passi Carrabili	€ 5,16	€ 10,32	€ 10,32	€ 25,82	Occupazione temporanea	€ 5,16	€ 12,91	€ 7,74	€ 25,82	<p>[...]</p> <p>6. <b>Alla richiesta di concessione o autorizzazione dovrà essere allegata attestazione di versamento a titolo di rimborso spese, diritti di segreteria/istruttoria, diritti di sopralluogo e ogni altro diritto determinato con atto di Giunta Comunale, sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia.</b></p>
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE DIRITTI																	
Occupazione permanente	€ 10,32	€ 25,82	€ 15,49	€ 51,45																	
Passi Carrabili	€ 5,16	€ 10,32	€ 10,32	€ 25,82																	
Occupazione temporanea	€ 5,16	€ 12,91	€ 7,74	€ 25,82																	



Modificare l'articolo 32 "Occupazioni non assoggettate al canone" al comma 2 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>[...]</p> <p>2. Sono altresì, previste, le seguenti esenzioni, ai sensi dell'art.1, comma 821, lettera f), Legge n. 160/2019:</p> <p>a) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo volte alla promozione della città realizzate con il patrocinio dell'ente formalmente espresso con deliberazione di Giunta comunale, nella quale si dà atto della particolare meritevolezza dell'iniziativa;</p> <p>b) le manifestazioni di qualsiasi tipo coorganizzate dal Comune di Porto San Giorgio, così come risultante da apposita preventiva deliberazione di Giunta Comunale;</p> <p>c) le occupazioni da parte delle vetture destinate a servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi a esse assegnate;</p> <p>d) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;</p> <p>e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;</p> <p>f) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;</p> <p>g) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;</p> <p>h) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.</p>	<p>[...]</p> <p>2. Sono altresì, previste, le seguenti esenzioni, ai sensi dell'art.1, comma 821, lettera f), Legge n. 160/2019:</p> <p>a) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo volte alla promozione della città realizzate con il patrocinio dell'ente formalmente espresso con deliberazione di Giunta comunale, nella quale si dà atto della particolare meritevolezza dell'iniziativa;</p> <p>b) le manifestazioni di qualsiasi tipo coorganizzate dal Comune di Porto San Giorgio, così come risultante da apposita preventiva deliberazione di Giunta Comunale;</p> <p>c) le occupazioni da parte delle vetture destinate a servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi a esse assegnate;</p> <p>d) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;</p> <p>e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;</p> <p><b>f) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, le strutture a copertura dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti;</b></p> <p>g) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;</p> <p>h) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.</p>



**Modificare** l'articolo 35 (art. 831 della Legge 160/2019 in vigore dal 01.01.2021) **"Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione <b>all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.</b> Detta disposizione non si applica alle occupazioni effettuate da Società interamente partecipate dal Comune di Porto San Giorgio.</p> <p>2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. <b>Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.</b> Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente</p> <p><b>3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 31 gennaio di ciascun anno.</b></p>	<p>1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione <del>all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.</del> <b>dell'occupazione di suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria pari a euro 1,50.</b> Detta disposizione non si applica alle occupazioni effettuate da Società interamente partecipate dal Comune di Porto San Giorgio.</p> <p>2. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. <del>Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.</del> Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente <b>ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare,</b></p>

**mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.** Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

~~3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 31 gennaio di ciascun anno.~~  
**Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D. Lgs n. 82/2005.**



Inserire l'art. 35 bis (art. 831-bis della Legge 160/2019 in vigore dal 31.07.2021) come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020	Versione modificata/ integrata
1.	<p><b>Articolo 35-bis</b></p> <p><b>Occupazioni con infrastrutture di comunicazione elettronica</b></p> <p><b>1. Per le occupazioni effettuate dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs n. 259/2003, che non rientrano nella previsione di cui all'articolo precedente, il canone è dovuto nella misura di euro 800 per ogni impianto insistente sul territorio del comune di Porto San Giorgio. Il canone non è modificabile e a esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto. Gli importi sono rivalutati</b></p>

	<p>annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D. Lgs n. 82/2005.</p>
--	--



**Modificare** l'articolo 43 "Sanzioni e Indennità" ai commi 2 e 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.</p> <p>2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano: a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone <b>maggiorato del 50 per cento</b>, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;</p>	<p>1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.</p> <p>2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano: a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, <b>la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento</b>, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;</p>

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare **dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma**, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

**4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.**

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

**b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare **del canone** dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma**, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. **Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (ovvero la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa).**

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

**4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari a un punto percentuale del canone dovuto per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai trenta giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'ammontare del canone.**

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.